



SICILIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE SICILIA**

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 38 SGS 10 del 17 agosto 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 – pubblicato il 7 agosto 2026

Si pubblica in allegato, il Comunicato Ufficiale della FIGC SGS Nazionale in oggetto indicato, relativo al **Torneo MAGICO categoria Pulcini**, per la Stagione Sportiva 2026/2027.

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 – pubblicato il 7 agosto 2026

Si pubblica in allegato, il Comunicato Ufficiale della FIGC SGS Nazionale in oggetto indicato, relativo al **Torneo delle DEBUTTANTI categoria Esordienti**, per la Stagione Sportiva 2026/2027.

2. COMUNICAZIONI DELL' UFFICIO DEL COORDINATORE

ELENCO DEGLI OPEN DAYS E CAMPUS ESTIVI REGOLARMENTE AUTORIZZATI

CAMPUS ESTIVI

SOCIETÀ	COMUNE	PERIODO	TIPOLOGIA
RENZO LO PICCOLO TERRASINI	TERRASINI	1-07 31-08 2026	AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO

OPEN DAY

SOCIETÀ	COMUNE	PERIODO	TIPOLOGIA
OLIMPIQUE PRIOLO	PRIOLO	25/31-08-2026	CALCIO A 11 MASCHILE/FEMMINILE
SCUOLA CALCIO FORESE	TRAPANI	19/28-08-2026	CALCIO A 11 MASCHILE
S.ANNA ENNA	ENNA/PERGUSA	19-08-2026	CALCIO A 11 MASCHILE

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In applicazione al disposto dell'articolo delle N.O.I.F della F.I.G.C. questo C.R. dispone l'annullamento del tesseramento giovani annuale dei calciatori:

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data di Nascita</i>	<i>Società</i>	<i>Tipo Attività</i>
DE LUCA SALVATORE	19.02.2011	TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.	Calcio a 11

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 402 LND (205/A FIGC), del 27 aprile 2026, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

ART. 31 "I GIOVANI"

1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di "giovani" sino al termine di quest'ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di "giovane dilettante".

ART. 96 "PREMIO DI TESSERAMENTO"

6. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6

ART. 99 "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA"

4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.

6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.

7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link : <https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

Per info scrivere a fch@figc.it

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 AGOSTO 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA